

TI_GERICHTE 16.2021.24 vom 23. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2021.24

FR: TI_GERICHTE 16.2021.24 du 23 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 16.2021.24 del 23 marzo 2022

Erwägungen

E. 1

CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dall'attrice il 5 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio 98._____4925 agli atti). Introdotto il 28 maggio 2021 il reclamo in esame è quindi ricevibile.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo avere accertato che l'azione in esame non era prescritta, ha constatato che la pretesa di risarcimento, fondata sull'art. 41 CO, riguardava le spese mediche (fr. 1564.65), i costi del patrocinio penale (fr. 5569.25), e l'indennità per torto morale (fr. 200.-). In merito alle prime il primo giudice, preso atto che la pretesa si fondava su una tabella (doc. E) da cui risultano costi riconducibili a tre medici, su sei conteggi della Cassa malati S_____ emessi tra il 2 novembre 2016 il 14 agosto 2018 e su tre certificati medici, ha ritenuto che a fronte delle contestazioni della convenuta sulla “rilevanza probatoria delle attestazioni rese dai medici, la non necessità – secondo l'esperienza generale della vita – di cure da parte di ben tre diversi medici specialisti per il reato d'ingiuria oggetto della condanna, l'assenza di giustificativi e la non corrispondenza tra i costi esposti in causa e quelli in atti”, che la documentazione prodotta dell'attrice “per nulla circostanziata” non era sufficiente per dimostrare il danno. Tanto più, egli ha

soggiunto, che dai conteggi delle prestazioni della Cassa malati S_____ allegati alla tabella “non vi è corrispondenza talora: né di date, né di periodo di cura, né di importi”. Inoltre, a suo parere, l'attrice, oltre a chiedere il pagamento di cure antecedenti il 20 ottobre 2016, non aveva provato la correlazione tra le prestazioni mediche in questione e l'atto illecito (reato d'ingiuria). Quanto ai certificati dei tre medici, per il Pretore aggiunto essi non dimostrano che le cure si siano rese necessarie in seguito dell'aggressione subita. In tali circostanze, la pretesa è stata respinta. Relativamente al risarcimento dei costi legali riconducibili al procedimento penale, fondato sulle note professionali dello studio legale F_____ & _____ – _____ (fr. 624.-) e dell'avv. PA 1 (fr. 4345.25), il Pretore aggiunto, dopo avere richiamato il principio per cui se il procedimento penale permette di ottenere delle spese di patrocinio “non è più possibile chiedere il rimborso delle spese di difesa in una successiva azione di responsabilità civile”, ha stabilito che, a fronte delle contestazioni della convenuta riguardanti in particolare l'inutilità dell'assistenza di due patrocinatori e il fatto che la loro assistenza si è estesa anche a reati per i quali è stata prosciolta, non fosse provato il nesso di causalità. Né, egli ha soggiunto, era possibile applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, questa norma non esonerando la parte lesa dal fornire al giudice tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima. Per quanto concerne infine il torto morale, il primo giudice ha ritenuto che la sola eventualità per l'attrice di poter aver patito un certo pregiudizio per quanto accadutole il 20 ottobre 2016 non basta a provarne “una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti/concreti (angosce, travaglio o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua persona”. A suo avviso “dall'istruttoria risulta che le sofferenze patite dall'attrice non raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate dall'art. 49 CO”, giacché l'attrice non solo “non ha precisato, né comprovato (...), che soggettivamente la sofferenza patita sia stata grave al punto da giustificare un risarcimento per torto morale ” ma in occasione dell'interrogatorio reso nell'ambito del processo penale il 23 febbraio 2017 essa aveva indicato che dalla convenuta “sostanzialmente non pretendo nulla, desidero solo che questa donna non m'importuni più”. Donde, in definitiva, il rigetto della petizione.

E. 4

. Per quel che concerne la pretesa riferita alla rifusione delle spese mediche, la reclamante censura in primo luogo l'opinione del Pretore aggiunto di non avere ritenuto sufficiente la sola documentazione da lei presentata. A suo avviso, egli ha erroneamente ritenuto valida la contestazione della convenuta nonostante quest'ultima abbia contestato “in modo alquanto generico e senza specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta” e non ha invece considerato che la documentazione da lei prodotta prova che si era dovuta sottoporre “a specifiche cure proprio in relazione all'evento del 20 ottobre 2016” così come “il costo che ha dovuto sopportare”. Essa rigetta inoltre il rimprovero del primo giudice di non avere apportato la prova della correlazione tra le cure mediche cui si è sottoposta e l'atto illecito subito, considerando a torto a che “essendovi delle fatture riferite a delle prestazioni mediche antecedenti i fatti del 20 ottobre 2016, viene a cadere qualsivoglia legame di causalità”, giacché a suo dire “l'atteggiamento ingiurioso” della convenuta nei suoi confronti è “iniziato ben prima dei fatti del 20 ottobre 2016, tanto che lei ha considerato giustamente i fatti del 20 ottobre 2016 quale goccia che ha fatto traboccare il vaso”. La reclamante critica altresì l'opinione del primo giudice secondo cui i certificati medici da lei prodotti “non hanno valenza probatoria in punto al legame di causalità tra i fatti del 20 ottobre 2016 e il suo stato di salute” e assevera che il primo giudice avrebbe potuto bensì rivedere quanto richiesto ma non poteva “negare il fatto che essa ha dovuto subire delle cure di natura

psichiatrica a seguito dei gravi comportamenti assunti dalla controparte, oltretutto reiterati e accertati dal giudice penale”. a) Secondo l' art. 41 CO chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. La responsabilità per atto illecito presuppone cumulativamente l'esistenza di un atto illecito, di una colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale naturale e adeguato tra l'atto illecito e il danno. Vi è causalità naturale tra due eventi quando, senza il primo, il secondo non si sarebbe verificato; non è necessario che l'evento in questione sia la causa unica o immediata del risultato. L'esistenza di un nesso causale naturale tra il fatto generatore della responsabilità e il danno è una questione di fatto che il giudice decide secondo il grado della verosimiglianza preponderante quando, per la natura stessa del caso, una prova certa non è possibile o non può essere ragionevolmente richiesta a chi ha l'onere della prova (DTF 143 III 249 consid. 3.7; 133 III 88 consid. 4.2.2; più recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.1). Esiste invece un rapporto di causalità adeguata, che è una questione di diritto, quando un determinato comportamento, secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è prodotto (DTF 143 III 250 consid. 3.7 ; più recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.2 ; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2019.198 del 10 marzo 2021 consid. 20). L'art. 46 cpv. 1 CO prevede, in particolare, che la vittima di lesioni corporali, intese come lesioni all'integrità fisica e psichica (Werro in: Commentaire romand, Droit des obligations I, Basilea 2006, n. 1 e 3 ad art. 46; Fellmann/Kottmann , Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499, pag. 509) ha diritto al rimborso delle spese a lei cagionate, tra cui rientrano le spese di trattamenti medici (Werro , op. cit. n. 6 ad art. 46; Fellmann/Kottmann , op. cit., § 1505, pag. 511). b) Dal profilo procedurale quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Il giudice, anche in procedura semplificata ove ha un obbligo d'interpello qualificato (art. 247 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 575 consid. 2.3.1), non può supplire a negligenze processuali delle parti e suggerire quindi fatti che una parte non avrebbe addotto spontaneamente (DTF 146 III 415 consid. 4.2; v. anche CCR sentenza inc. 16.2019.22 del 22 ottobre 2019 consid. 6). I fatti giuridicamente rilevanti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché da un lato il convenuto possa motivare la sua contestazione e fornire eventuali controprove e dall'altro il giudice possa stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020 consid. 7a). Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile, così come dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere al convenuto di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2020.1 del 24 marzo 2021 consid. 4). c) In concreto, è incontestato che spettava a RE 1, in quanto parte danneggiata, provare i presupposti della sua azione risarcitoria (atto illecito, colpa, danno e causalità) . Ora, con la petizione l'attrice, ripercorsi

i fatti per i quali la convenuta era stata condannata per ingiuria, ha asserito di avere chiesto invano alla controparte l'11 ottobre 2019 di pagarle “complessivi fr. 6333.90, compiegando pure i giustificativi del caso”. Richiamato l'art. 41 CO, essa ha poi addotto che l'atteggiamento della convenuta è “manifestamente lesivo della sua personalità” e “non v'è pertanto discussione circa il carattere illecito del suo agire, così come della sua colpa, caratterizzato dall'intenzionalità del suo grave comportamento. Parimenti il danno lamentato, sostanziato dall'annessa documentazione, appare indiscutibilmente in palese legame di causalità con l'agire penalmente rilevante della convenuta. Ne deriva che, in concreto, sussistono evidentemente le premesse per una richiesta di risarcimento” di fr. 6333.90, “così come descritto nella tabella di cui a plico doc. D (recte E)”. Preso atto delle contestazioni della convenuta riferite in particolare alla violazione dell'onere d'allegazione e all'assenza di un nesso di causalità tra i fatti del 20 ottobre 2016 e le prestazioni mediche cui l'attrice si era sottoposta, con la replica quest'ultima ha sostenuto che l'aggressione le aveva “provocato, per un lungo periodo, ansie, paure ed insonnie che hanno dovuto essere curate da specialisti”, di essere tuttora in cura dal dott. M a _____, che la stessa era stata in cura dalla psichiatra _____ M_____ “per far fronte allo stato di grave disagio”, che recandosi sul suo posto di lavoro la convenuta l'aveva messa in serio imbarazzo, che “l'increscioso episodio l'ha segnata in maniera importante e duratura ... tanto da rendere necessaria una cura medica che perdura ancora oggi” e che l'episodio del 20 ottobre 2016 “consiste in uno fra i tanti attacchi verbali ingiuriosi ad opera della convenuta”. In duplice la convenuta ha sostanzialmente ribadito la sua contestazione.

d) Da quanto precede si può effettivamente ritenere che, per quel che è dell'intervento di _____ A_____, l'attrice non ha addotto alcuna motivazione né giustificazione medica sicché già per tale ragione la pretesa di rifusione delle prestazioni di tale operatore non può essere accolta. Quanto al medico di fiducia dott. _____ Ma_____, la pretesa di rifusione si riferisce a una prestazione del 26 settembre 2016 e una del 19 luglio 2018, senza che l'attrice abbia però addotto quale nesso vi sia con l'episodio avvenuto il 20 ottobre 2016 non bastando un generico accenno a perduranti strascichi. Carente di allegazione, anche al riguardo, la pretesa non merita tutela. Più delicata è la pretesa riferita all'intervento della psicoterapeuta _____ M_____, al cui proposito l'allegazione riassunta poc'anzi (sopra consid. c), appare sufficiente sotto il profilo del relativo onere. La pretesa, poi, si fonda sui conteggi della cassa malati S_____, dai quali risulta che le prestazioni della professionista non sono state assunte dall'assicuratore ma sono state poste a carico dell'assicurata (doc. E). Certo, agli atti non figurano le note della psicoterapeuta, ma non può seriamente essere messo in dubbio che sulla scorta dei conteggi le prestazioni in questione erano a carico dell'attrice, in tutti i casi l'importo massimo della franchigia non essendo ancora stato raggiunto. Non si disconosce che un conteggio, quello del 12 aprile 2017, sia successivo alla fine della terapia (23 febbraio 2017: doc. L) né che, verosimilmente per un errore di battitura, la tabella riassuntiva riporta date che non trovano riscontri nei conteggi della cassa malati. Resta il fatto che ciò non mette in dubbio la credibilità delle altre prestazioni della dott. _____ M_____ riferite all'intervento terapeutico dal 14 novembre 2016 al 23 febbraio 2017. E che lo stato di malessere psicologico sia riconducibile all'episodio del 20 ottobre 2016 risulta sufficientemente attestato dai certificati medici agli atti (doc. K e L). Sotto questo profilo, la reiezione da parte del primo giudice della pretesa in mancanza di dimostrazioni del nesso di causalità tra la terapia e l'atto illecito, risulta arbitraria.

Riguardo alle pretese di risarcimento delle spese di patrocinio penale, la reclamante ritiene che il Pretore aggiunto sia incorso in “una manifesta violazione del diritto”, perché avendo prodotto delle note dettagliate dei suoi patrocinatori, egli non poteva respingere le sue pretese o quanto meno non poteva farlo integralmente, potendo egli tutt'al più avere “da ridire sull'effettiva necessità di alcune prestazioni o sul costo delle stesse”. Nella fattispecie, è indubbio che nella decisione emessa l'11 ottobre 2019 dalla Pretura penale all'accusatrice privata non è stata riconosciuta alcuna indennità (doc. D). Come sottolineato dal primo giudice, il quale però non ne ha tratto le debite conseguenze, se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spese di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione civile. In un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo danno. L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una successiva azione civile. Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (CCR, sentenza inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 13b con rinvii; v. anche Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2^a edizione, n. 3 ad art. 433). Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice avrebbe quindi potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei confronti della convenuta (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Né le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP costituiscono una pretesa di natura civile che egli può far valere “ al competente foro ”, (sentenza del Tribunale federale 6B_249/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.2 con rinvii). Ne segue che, nel risultato, la decisione del Pretore aggiunto resiste alla critica.

E. 6

La reclamante lamenta poi il mancato riconoscimento di un'indennità per torto morale, rilevando che “quantunque la lesione alla personalità debba essere di una certa gravità, il torto morale è ammesso se la lesione è soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da far apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento”. Essa sostiene inoltre che “nel decidere di vedere tutelata la propria personalità e la propria onorabilità, rivolgendosi alla giustizia, di fatto non v'è chi non veda come nel caso concreto i presupposti per ammettere una gravità tale da giustificare un indennizzo a titolo di torto morale andavano ammessi”. Per la reclamante, infine, “l'atteggiamento di rilevanza penale” della controparte, dal profilo soggettivo rientra sicuramente nei criteri previsti dalla giurisprudenza; l'aggressione subita, svoltasi nello studio medico dove lavora, “provocando una scena di imbarazzo indicibile” e mettendola a disagio nei confronti dei presenti. Se non che, così argomentando l'interessata non si confronta neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo cui

da un lato essa non aveva allegato né dimostrato “che soggettivamente la sofferenza patita sia stata grave al punto da giustificare un risarcimento per torto morale” e d'altro lato che in occasione dell'interrogatorio 23 febbraio 2017 in sede penale essa aveva dichiarato di “non pretendere nulla [dalla convenuta] e di desiderare solo di non essere più importunata”. Perché tali motivazioni sarebbero errate l'interessata non spiega. Sprovvisto di un'adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è dunque irricevibile.

E. 7

La reclamante, infine, contesta l'ammontare delle ripetibili riconosciute alla convenuta, definendo “paradossale la decisione ... perché da vittima (...) diverrebbe di fatto debitrice di fr. 1600.– dovuti a titolo di ripetibili, in applicazione del principio dei due pesi e delle due misure”. In realtà, a prescindere dal fatto che essa trascura i principi della soccombenza posti dall'art. 106 cpv. 1 CPC che seguono l'esito della procedura, così argomentando essa nemmeno pretende che il primo giudice avrebbe dovuto fa capo a motivi di equità. Ad ogni modo, essendo incontestato che la petizione è stata respinta, la convenuta, risultata vittoriosa, ha diritto a ottenere un'indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC). E dandosi un valore litigioso di fr. 6333.90, nella fattispecie il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) consentiva al Pretore aggiunto di attribuire alla parte vittoriosa un'indennità per ripetibili tra il 15% e il 25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del regolamento) cui va poi aggiunto il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.8%), per un importo variante tra fr. 1126.– e fr. 1876.– arrotondati. Considerato che una causa come quella in esame può definirsi di media difficoltà e complessità e che il patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due allegati e partecipare a due udienze, all'atto pratico l'indennità per ripetibili di fr. 1600.– corrisponde grosso modo all'applicazione dell' aliquota media del 20% oltre alle spese e l'IVA . L' indennità stabilita dal Pretore aggiunto rientra dunque nella tariffa . Anche al riguardo il reclamo è quindi destituito di consistenza.

E. 8

In definitiva, il reclamo deve essere parzialmente accolto nel senso che si giustifica riconoscere all'attrice la rifusione di spese mediche per complessivi fr. 1262.40 (fr. 851.75 + fr. 306.35 + fr. 104.30). Le spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel complesso, si giustifica così che l'attrice sopporti cinque sestimi degli oneri, mentre il resto va posto a carico della convenuta. Patrocinata da un legale, quest'ultima ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sestimi dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese e le ripetibili di primo grado seguono il medesimo riparto. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.